

LAVORATORI FRAGILI

- Visto il comma 1 (*) dell'Art.83 del Decreto-Legge del 20/05/20 (cd Decreto Rilancio) che prevede l'obbligo per i datori di lavoro pubblici (e privati) di assicurare la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
- Visto il comma 2 (**) dello stesso articolo 83 che specifica: “ *Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente... la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL ... su richiesta del datore di lavoro* ”;
- Visto che l'INAIL ad oggi non ha predisposto, nonostante le richieste inoltrate, le indicazioni operative per le scuole (testualmente: “ *l'istituto sta approntando le opportune e necessarie misure organizzative per la piena operatività del servizio ad oggi non ancora attivo* ”);
- Vista la presenza a scuola di lavoratori impegnati nelle attività indifferibili o per gli esami di idoneità;

Si ritiene indispensabile, per tutta la durata delle misure emergenziali, **procedere con la nomina del Medico Competente**, specificandone il mandato come da “ Allegato 1 DVR COVID-19_N.5 ” già inoltrato [Circolare Ministero Salute N°14915 del 29 Aprile 2020 agli atti].

In merito si evidenzia, che la comunicazione prot. R.U.0008464 del 28.05.20 del MIUR “ *Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e n.11 del 16 maggio 2020* ”, **imputando al Dirigente Scolastico l'onere dell'identificazione dei lavoratori fragili mediante l'acquisizione delle certificazioni mediche** (... *Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “ lavoratori fragili ”*) **contrasta con la normativa in materia di privacy**. Ulteriore incongruenza si riscontra anche in relazione allo stesso **ordinamento scolastico che non contempla competenze sanitarie** in capo al Dirigente Scolastico.

PER ATTIVITÀ INDIFFERIBILI O IN CASO DI ESAMI DI IDONEITÀ A BREVE

Richiamati **per analogia** il Documento Tecnico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado che stabilisce: “ *L'individuazione dei lavoratori « fragili » può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL* ” e la Nota 1033 del 29/05/20 al Decreto Rilancio che nel richiamare l'Art.26, c.1, l. c) dell'O.M. 16/05/20, n.10 sull'esame di stato dispone “ *la partecipazione all'esame dei commissari in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, qualora risulti per essi, da apposita certificazione medica, il rischio di contagio* ”

Visto inoltre che sempre nella Nota 1033, di cui sopra, vengono stanziati **specifiche risorse per l'assistenza medico-sanitaria** (“ *Indicazioni operative... servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica...* ”);

- In caso di indisponibilità del Medico Competente, per difficoltà di reperimento, tempistica, ecc.

Inoltre a tutto il personale coinvolto in attività indifferibili o esami di idoneità l'avviso di rivolgersi tempestivamente, qualora ritenga di essere in condizioni di fragilità, al proprio **Medico di Base** per richiedere l'eventuale **certificazione** dalla quale risulti **il rischio di contagio**.

- In caso di Medico Competente già operativo

Inoltre a tutto il personale coinvolto in attività indifferibili o esami di idoneità l'avviso di rivolgersi direttamente e tempestivamente, qualora ritenga di essere in condizioni di fragilità, al **Medico Competente** per richiedere l'eventuale **certificazione** dalla quale risulti **il rischio di contagio**.

Nel caso il lavoratore certificato come « fragile » dovrà essere posto in modalità agile e sarà quindi programmata la Sorveglianza Sanitaria.

PER LA RIPRESA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020-21

Inoltre a tutto il personale l'avviso di rivolgersi direttamente e tempestivamente, qualora ritenga di essere in condizioni di fragilità, al **Medico Competente** per richiedere l'eventuale **certificazione** dalla quale risulti il **rischio di contagio** e la conseguente attivazione della Sorveglianza Sanitaria a cura dello stesso medico.

() Decreto-Legge del 20/05/20 Art.83 c.1: “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente ”.*

*(**) Decreto-Legge del 20/05/20 Art.83 c.2: “Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro ”*



Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo